

Alle Agenzie per il Lavoro

Ad Assolavoro

Ad Assosomm

Alle OO.SS.

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

Loro Indirizzi

OGGETTO: prime indicazioni operative su alcune delle novità introdotte dall' "Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro" con particolare riferimento ai contributi e ai fondi.

In data 3 febbraio u.s. è stato sottoscritto dalle Parti Sociali il documento "Ipotesi di Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro" unitamente agli Accordi Sindacali riferiti a specifiche materie.

I documenti richiamati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 del D.lgs. 276/2003, come recentemente modificato dall'articolo 9 della Legge 203 del 13 dicembre 2024, e dall'articolo 27, comma 5 lettera e) del D.lgs. 148/2015, prevedono la modifica della contribuzione complessiva dovuta a Forma.Temp e delle modalità di utilizzo dei conti aziendali delle Agenzie per il Lavoro (ApL) relativi al tempo determinato (TD) e al tempo indeterminato (TI).

Nelle more dell'aggiornamento del Vademecum, del Manuale Operativo e delle procedure del Fondo, si riportano di seguito le prime indicazioni operative su alcune delle novità introdotte.

1. Contribuzione dovuta a Forma.Temp

1.1 Contribuzione prevista dall'articolo 12 del D.lgs. 276/2003

A far data dalle dichiarazioni relative alle retribuzioni dei lavoratori somministrati del mese di marzo 2025 (trasmesse al Fondo nel successivo mese di aprile), la ripartizione della contribuzione dovuta dalle ApL (pari al 4% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti) viene modificata come illustrato nel prospetto allegato alla presente Circolare il quale evidenzia sia la



distribuzione percentuale del contributo, sia l'incidenza percentuale sulle retribuzioni imponibili (Allegato 1).

In particolare, la nuova ripartizione percentuale del contributo prevede:

- l'innalzamento della quota di contributo destinato ai conti formazione aziendali delle ApL dall'82,90% all'88,00% (contributo TD) e dal 72,16% al 78,00% (contributo TI);
- l'eliminazione della destinazione delle quote del contributo TD e TI a favore del Fondo di Solidarietà Bilaterale (pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili) con conseguente relativo incremento dei conti formazione aziendali delle ApL;
- l'innalzamento delle quote del contributo TD e TI destinate alle spese di funzionamento del Fondo dal 4% al 6%; si ricorda che le quote di contributo TD e TI non utilizzate per le spese di funzionamento vengono ogni anno destinate, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, proporzionalmente alle diverse gestioni;
- la modifica delle quote del contributo TD e TI destinate alle prestazioni Welfare di E.Bi.Temp dal 2,84% al 2,79% e un contestuale incremento pari allo 0,69% destinato – in via provvisoria e per il periodo di vigenza triennale del CCNL - al Welfare sanitario di settore;
- l'istituzione di un fondo dedicato al finanziamento delle prestazioni di Welfare sanitario di E.Bi.Temp pari allo 0,70% del contributo TD e al 5,35% del contributo TI;
- la riduzione della quota del contributo TI destinato alle iniziative comuni di verifica sull'utilizzo della somministrazione e di emersione del lavoro sommerso e sulle iniziative per l'inserimento e reinserimento di lavoratori svantaggiati dallo 0,19% al 0,05%;
- la riduzione della quota del contributo TD destinato al finanziamento delle azioni di sistema dallo 0,20% allo 0,10%;
- relativamente alla formazione continua a catalogo, la riduzione della quota del contributo TD dallo 0,68% allo 0,34% e la previsione di una nuova quota del contributo TI pari allo 0,20%;
- la riduzione della quota del contributo TI destinato al finanziamento delle ricerche dell'Osservatorio Centro Studi dallo 0,49% allo 0,25%;
- relativamente al Diritto mirato, la riduzione della quota del contributo TD dallo 0,90% allo 0,18% e la riduzione della quota del contributo TI dal 10,98% al 4,75%.

1.2 Contribuzione prevista dall'articolo 27, comma 5 lettera e) del D.lgs. 148/2015 (Fondo di Solidarietà)

A far data dalle dichiarazioni relative alle retribuzioni dei lavoratori somministrati del mese di marzo 2025 (trasmesse al Fondo nel successivo mese di aprile), **la contribuzione dovuta dalle Agenzie per il Lavoro finalizzata all'erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione (FSBS) è pari allo 0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e**



indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti. Si precisa che la suddetta contribuzione è a carico sia del datore di lavoro (0,45% delle retribuzioni) che del lavoratore (0,15% delle retribuzioni).

L'aliquota contributiva dello 0,60% è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all'art.12 del D.lgs. n. 276/2003 versata al Fondo, pari al 4%.

1.3 Contribuzione complessiva dovuta a Forma.Temp

Sulla base del combinato disposto di quanto illustrato nei punti 1.1 e 1.2, a far data dalle dichiarazioni relative alle retribuzioni dei lavoratori somministrati del mese di marzo 2025 (trasmesse al Fondo nel successivo mese di aprile) la contribuzione dovuta a Forma.Temp è pari al 4,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti.

Le modalità e i termini di versamento della contribuzione resteranno immutate fatto salvo l'aggiornamento delle aliquote contributive, come previsto nel nuovo modello di dichiarazione mensile contributiva.

1.3.1 Contribuzione relativa ai lavoratori somministrati in edilizia

A far data dalle dichiarazioni relative alle retribuzioni dei lavoratori somministrati del mese di marzo 2025 (trasmesse al Fondo nel successivo mese di aprile), il contributo dovuto a Forma.Temp per i lavoratori somministrati in edilizia è pari alla somma dei seguenti valori:

- contributo calcolato sulla base delle aliquote applicate dalle diverse casse edili provinciali per la formazione dei lavoratori edili secondo le disposizioni vigenti;
- contributo pari allo 0,60% delle retribuzioni imponibili per l'erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di Solidarietà Bilaterale della Somministrazione, qualunque sia l'aliquota applicata dalla Cassa edile provinciale.

2. Modalità di utilizzo dei conti formazione TI

In attuazione dell'articolo 12 del D.lgs. 276/03, come recentemente modificato dall'articolo 9 della Legge 203 del 13 dicembre 2024, l'Ipotesi di Accordo ha previsto che:

- a. fino all'80% delle risorse disponibili sul conto formazione TI è destinato a finanziare:
 - progetti per candidati a missione e lavoratori in missione (Base, Professionale e On the Job)
 - progetti Form.Integra (sia base che professionalizzante)
 - progetti erogati all'estero
 - progetti di Orientamento nelle scuole



- b. almeno il 20% delle risorse disponibili sul conto formazione TI è destinato a finanziare progetti per lavoratori TI e in apprendistato di qualificazione e riqualificazione professionale nonché le misure previste dalle procedure di ricollocazione (art. 25 e seguenti del CCNL).

In caso di insufficienza delle risorse per finanziare i progetti di cui al punto b) saranno utilizzate automaticamente le risorse di cui al punto a).

Le percentuali di ripartizione del contributo TD per la formazione Base, Professionale e On the Job si applicano anche nel caso di finanziamento dei progetti mediante l'utilizzo del conto formazione TI di cui al precedente punto a), fatto salvo l'utilizzo delle risorse per il finanziamento dei progetti Form.Integra (sia base che professionalizzante), erogati all'estero e di Orientamento nelle scuole.

3. Modalità di utilizzo dei conti formazione TD

I progetti formativi TD rendicontati nel 2025 e ammessi a finanziamento saranno finanziati utilizzando prioritariamente i conti formazione TD delle Agenzie secondo le modalità attualmente vigenti. In caso di esaurimento delle disponibilità in una o più tipologie formative, i progetti saranno finanziati attingendo alle risorse presenti sul conto formazione TI secondo le modalità indicate al paragrafo 2, punto a).

4. Fondi Diritto mirato

L'Ipotesi di Accordo ha previsto la destinazione di euro 60 milioni dai residui del fondo Diritto mirato a beneficio dei conti formazione aziendali TD e TI. La ripartizione di tale somma sarà calcolata a seguito della determinazione dei residui risultanti in seguito alla compensazione finanziaria del 2024 proporzionalmente tra tutte le ApL.

La destinazione della quota di residui derivanti dal conto Diritto mirato ai conti formazione TD e TI verrà effettuata per ogni ApL in proporzione ai maturati contributivi del TD e del TI destinati al fondo Diritto mirato.

5. Ripartizione e modalità di utilizzo delle risorse per la formazione Base TD

Le risorse destinate alla formazione Base vengono automaticamente assegnate per il 75% alla quota per tematiche trasversali e per il 25% alla quota Sicurezza indipendentemente dalla programmazione effettuata dall'ApL.



Tale ripartizione verrà applicata sulle risorse maturate e sui progetti rendicontati nel 2025. Restano valide le disposizioni attualmente vigenti relative alle modalità di finanziamento dei progetti.

6. Professionale TI stock 2019 e stock 2020

A partire dalla data dell'Ipotesi di Accordo, non saranno finanziati progetti relativi alle tipologie "Professionale TI stock 2019" e "Professionale TI stock 2020". I valori degli stock non utilizzati a seguito della compensazione finanziaria 2024 rientreranno nella piena disponibilità dei conti formazione TI delle Agenzie.

7. Form.Integra

A seguito della sottoscrizione dell'Ipotesi di Accordo, non saranno più disponibili gli Stock Form.Integra professionalizzante e i Plafond Form.Integra base. A seguito delle risultanze della compensazione finanziaria 2024, i valori degli stock non utilizzati rientreranno nella piena disponibilità dei conti formazione TI delle Agenzie e i plafond rientreranno nella disponibilità del Fondo.

I progetti Form.Integra professionalizzante e base rendicontati nel 2025 e ammessi a finanziamento saranno finanziati utilizzando i conti formazione TI delle Agenzie (par.2 lett. a).

8. Formazione all'estero

A partire dal 2025 i progetti erogati all'estero, rendicontati e ammessi a finanziamento, saranno finanziati utilizzando i conti formazione TI delle ApL. Inoltre, per gli stessi il termine di rendicontazione è stabilito in 12 mesi dalla fine delle attività formative.

La presente Circolare fa riferimento ad alcune delle misure modificate e/o introdotte dall'Ipotesi di Accordo. Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni sulle altre misure che sono state oggetto dell'Ipotesi di Accordo richiamato.

Il Direttore Generale

Carla Cianciullo